

### *Sul provvedimento di legittimazione*

Il provvedimento di legittimazione dell'occupazione di terre di uso civico di cui all'art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766, ha natura amministrativa, non giurisdizionale, costituendo una concessione amministrativa, rimessa al potere discrezionale del commissario per gli usi civici, salva l'approvazione con decreto del capo dello stato; pertanto, rispetto ad esso, non può configurarsi né un diritto dell'occupante abusivo né un diritto del comune, dell'associazione o della frazione cui appartengano le terre di 'demanio civico', a conservare la preesistente situazione di vantaggio rispetto alle terre, e ad ottenere la reintegrazione del possesso.

A seguito dell'emanazione di tale provvedimento, insorge a favore degli occupanti un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i terreni perdono la natura dei beni demaniali ed i diritti di usi civici degradano al rango di diritti affievoliti, dato che, soltanto per effetto della rimozione dello stesso provvedimento è dato loro di rivivere nella loro pienezza; peraltro, dallo stesso provvedimento di legittimazione possono scaturire, a favore dell'ente, proprietario dei beni occupati, diritti soggettivi di diverso contenuto, tutelabili dinanzi al giudice ordinario, quale ad esempio il diritto alla percezione del canone dovuto dagli occupanti per 'ciascun fondo occupato.

Nel caso di provvedimenti di legittimazione di occupazione di terre di uso civico, di cui all'art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766, il giudice ordinario è competente a decidere in ordine alla esistenza dei diritti soggettivi derivanti, a favore degli enti proprietari delle terre occupate, da rapporti preesistenti alla detta legittimazione e, quindi, anche in ordine all'individuazione dell'ente cui i terreni suddetti concretamente appartengono; il riscontro da parte del giudice ordinario di eventuali illegittimità relative ai profili cennati, se non può mai giustificare la revoca o la modifica dei provvedimenti in esame, ne comporta, però, la disapplicazione a norma dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. — Cass., 10 gennaio 1976, n. 53, Com. S. Giovanni di Gerace c. Com. Martone, in Rep. Fo.it., 1976 n. 18, 19, 20, e pubbl. in Giur. it., 1976, I, 1, 916; Ammin. it., 1976, 1046.